



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA

(D.C.C. 12/02/14)

PREMESSA

Il Comune di Castel Gandolfo provvede all'educazione ed allo sviluppo dei bambini dai tre ai sei anni tramite la Scuola Comunale dell'Infanzia, nel rispetto delle normative relative all'ordinamento scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.), con pari dignità istituzionale, realizzando un percorso formativo ed un servizio scolastico altamente qualificato e specializzato per l'educazione infantile.

Articolo 1

La Scuola Comunale dell'Infanzia

La Scuola Comunale dell'Infanzia è la prima istituzione formativa del sistema scolastico di base, che educa i bambini dai tre ai sei anni residenti nel Comune di Castel Gandolfo e, qualora risultassero posti disponibili, non residenti.

La Scuola dell'Infanzia è un centro educativo polivalente al servizio delle famiglie e dei bambini dell'intera comunità sociale di Castel Gandolfo.

Nella Scuola Comunale dell'Infanzia sono inseriti a pieno diritto i bambini nomadi domiciliati nell'area comunale.

Articolo 2

Finalità educative ed obiettivi istituzionali

La scuola dell'infanzia concorre, nell'ambito del sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre a sei anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale.

La determinazione delle finalità della scuola dell'infanzia deriva dalla visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente e la cultura.

Al suo ingresso nella scuola dell'infanzia il bambino ha già una sua storia personale, che lo ha condotto a possedere un complesso patrimonio di atteggiamenti, capacità e orientamenti. Egli appare un soggetto attivo, curioso, interessato a conoscere e capire capace di interagire con gli altri e di servirsi della loro mediazione per conoscere e per modificare la realtà.

In questa ottica, la scuola dell'infanzia deve consentire ai bambini di sviluppare le loro capacità e la loro personalità in maniera da raggiungere le seguenti finalità educative:

a) **Maturazione dell'identità:** rafforzamento dell'identità personale del bambino sotto il profilo corporeo e psicodinamico. Ciò comporta sia la promozione di una vita relazionale sempre più aperta, sia il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive. Una tale prospettiva formativa richiede e sollecita il radicamento nel bambino dei necessari atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, di motivazione alla curiosità, di vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi.

b) **Conquista dell'autonomia:** sviluppo nel bambino delle capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti relazionali e normativi diversi, nel necessario

riconoscimento delle dipendenze esistenti ed operanti nella concretezza nell'ambiente naturale e sociale. Appare importante sviluppare nel bambino la libertà di pensiero anche come rispetto della divergenza personale e dei diversi punti di vista.

c) **Sviluppo della competenza:** consolidamento nel bambino delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive, impegnandolo nelle prime forme di riorganizzazione dell'esperienza e di esplorazione e ricostruzione della realtà. Nel contempo, va rivolta particolare attenzione allo sviluppo di capacità culturali e cognitive, tali da consentire la comprensione, la rielaborazione e la comunicazione di conoscenze relative a specifici campi di esperienza. Analogamente la scuola dell'infanzia valorizza l'intuizione, l'immaginazione e l'intelligenza creativa per lo sviluppo del senso estetico e del pensiero scientifico.

Articolo 3

Struttura della Scuola Comunale dell'Infanzia

La scuola Comunale dell'Infanzia è composta:

- da tre sezioni organizzate secondo il criterio dell'età anagrafica e quindi con classi composte esclusivamente da bambini coetanei;
- da una sezione mista, funzionante nel solo orario antimeridiano, costituita da bambini aventi età diverse (nello specifico che siano nati nei periodi idonei a creare il diritto all'iscrizione alle altre tre sezioni della scuola).

L'organizzazione delle attività didattiche, gli orari di lezione ed il rispetto dei programmi formativi Ministeriali sono completamente affidati alla Direttrice della scuola.

Il numero delle classi, le modalità di funzionamento e la composizione delle stesse, stabilita al primo comma, potrà essere modificata con atto di Giunta Municipale, acquisito il parere del Responsabile dell'Ufficio Scuola del comune.

Articolo 4

Requisiti per l'ammissione

Alla scuola materna comunale possono iscriversi tutti i bambini, in età prescolare, che ne facciano richiesta entro i termini e nel rispetto delle norme fissate dal presente regolamento.

I bambini con residenza anagrafica, congiunta a quella di almeno un genitore, nel Comune di Castel Gandolfo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello d'iscrizione (ad es. al 31/12/2013 per l'anno scolastico 2014-15) hanno la precedenza rispetto ai non residenti o a coloro che acquisiscono la residenza nel periodo compreso tra il 31 dicembre e la chiusura delle iscrizioni.

I bambini che risultano residenti, fatte salve le disposizioni di natura giudiziale, presso parenti oltre il primo grado o presso persone prive di legami di parentela vengono considerati, ai fini del titolo di precedenza e del pagamento del contributo di funzionamento, alla stregua dei bambini non residenti.

Possono essere ammessi soltanto i bambini che abbiano compiuto (o che compiranno) i tre anni d'età entro il trenta aprile dell'anno successivo a quello in cui si effettuano le iscrizioni.

Ai bambini che già frequentino la scuola, e che risultino in regola con i pagamenti del contributo di funzionamento, viene garantita la frequenza al successivo anno scolastico purché all'ufficio scuola pervenga, entro i termini fissati dal presente regolamento, conferma dell'iscrizione

Articolo 5

Termini per l'iscrizione

Le domande d'iscrizione alla Scuola Comunale dell'Infanzia debbono essere presentate, a partire dal 01 febbraio, entro il 14 febbraio di ogni anno presso l'Ufficio Scuola del Comune di Castel Gandolfo utilizzando l'apposito modulo d'iscrizione.

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o, eccezionalmente, da un parente (entro il secondo grado) maggiorenne munito di apposita delega di uno dei genitori.

Per i bambini già frequentanti una delle classi della scuola materna il diritto a frequentare la classe successiva è garantito purché i genitori (od un parente maggiorenne, entro il secondo grado e munito di apposita delega di uno dei genitori) provvedano a confermare l'iscrizione entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno.

La mancata presentazione della domanda d'iscrizione o della conferma nei termini stabiliti dal presente regolamento, comporta automaticamente la decadenza del diritto di precedenza dovuto alla residenza; il bambino sarà quindi inserito nelle graduatorie esclusivamente in base all'ordine di presentazione della domanda.

I termini sopra fissati, per motivate esigenze dell'Ente o per mutate norme legislative, potranno essere modificati con atto di Giunta Municipale da adottarsi prima dell'apertura del periodo d'iscrizione.

Le domande d'iscrizione e conferma dovranno essere presentate, pena nullità, esclusivamente presso l'Ufficio Scuola che, nel periodo 01/02-14/02, potrà riceverle esclusivamente negli orari di apertura al pubblico fissati dal Sindaco. Il funzionario incaricato assegnerà ad ogni domanda presentata un numero d'ordine progressivo e rilascerà apposita ricevuta dell'avvenuta consegna.

Annualmente alla cittadinanza verranno comunicati termini e modalità d'iscrizione con apposito avviso pubblico.

Articolo 6

Criteri per la composizione delle classi

Le classi della Scuola Comunale dell'Infanzia vengono formate secondo i seguenti criteri:

per le sezioni composte da coetanei

- 1) da bambini nati nello stesso anno o nei primi quattro mesi dell'anno seguente;
- 2) ciascuna di esse non potrà essere formata da più di venticinque bambini;
- 3) i bambini verranno inseriti nelle classi nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti artt. 4 e 5; per il secondo e terzo anno, quindi, verrà data precedenza ai bambini regolarmente iscritti all'anno scolastico precedente;
- 4) nella formazione della nuova classe i primi ventidue posti saranno occupati dai primi ventidue iscritti (secondo l'apposito numero progressivo dato dall'Ufficio Scuola al momento dell'iscrizione), i tre posti residui verranno occupati da alunni segnalati dall'Assistente Sociale comunale dopo valutazione della situazione familiare dei minori sulla cui domanda d'iscrizione sia stata biffata la definizione "nucleo familiare e/o minore si trova in stato di disagio";
- 5) qualora l'Assistente Sociale non riconosca situazioni disagiate che necessitino di un inserimento "agevolato", i tre posti verranno occupati secondo l'ordine di presentazione delle domande d'iscrizione;
- 6) nelle classi già formate in anni precedenti, i bambini con disagio sono inseriti solo in casi di estrema necessità e fino ad un massimo di 26 alunni per classe; verranno, a tal fine, presi in considerazione solo i casi creatisi per "nuova residenza" e/o eventi familiari straordinari. Lo stato di disagio, anche per l'inserimento nelle classi già esistenti, costituisce titolo di precedenza rispetto a quanti dovessero chiedere l'inserimento diretto nelle stesse;

- 7) nel caso in cui, nella nuova classe, venga inserito un bambino con handicap motorio la numerosità massima della stessa viene ridotta a ventitré alunni (fatta salva la riserva dei tre casi segnalati dall'Assistente Sociale). Per l'inserimento diretto di un bambino con handicap motorio nelle classi già formate, l'Ufficio Scuola dovrà valutare se l'iscrizione possa comportare problemi di sicurezza, sovraffollamento ecc... tali da compromettere il regolare svolgimento delle lezioni o la penalizzazione degli alunni già frequentanti;

per la sezione mista

- a) da bambini nati nei periodi idonei a creare il diritto all'iscrizione alle altre tre sezioni della scuola;
- b) la sezione non potrà essere formata da più di ventotto bambini;
- c) ai bambini regolarmente iscritti in questa sezione nell'anno scolastico precedente, verrà garantito, previa conferma dell'iscrizione, il diritto a proseguire il percorso scolastico nella medesima classe;
- d) nuovi alunni verranno inseriti nella misura dei posti resisi disponibili per il passaggio dei bambini alla scuola primaria o per la mancata conferma dell'iscrizione. L'inserimento avverrà rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda e nel rispetto della precedenza accordata ai bambini residenti secondo quanto stabilito agli artt. 4 e 5;
- e) nell'inserire i nuovi alunni si dovrà tener conto dei posti "riservati" ai minori segnalati dall'Assistente Sociale comunale. Anche in questa sezione i posti riservati ammontano a tre. Annualmente potrà essere facilitato l'accesso di un numero di bambini uguale a quello dei bambini "segnalati" negli anni precedenti, fuoriusciti dalla scuola o passati ad altre sezioni;
- f) qualora l'Assistente Sociale non riconosca situazioni disagiate che necessitino di un inserimento "agevolato", i posti verranno occupati secondo l'ordine di presentazione delle domande d'iscrizione;
- g) nell'inserimento dei bambini, a parità degli altri requisiti, dovrà essere data precedenza ai bambini in età utile per l'inserimento nella terza sezione, successivamente a quelli in età utile all'inserimento nella seconda sezione e infine a quelli in età per la prima sezione;
- h) per nessun motivo il numero dei bambini inseriti potrà essere superiore a 28;
- i) nel caso in cui nella classe venga inserito un bambino con handicap motorio la numerosità massima della stessa viene ridotta a venticinque alunni (fatta salva la riserva dei tre casi segnalati dall'Assistente Sociale).

per tutte le sezioni

- 1) nel presentare la domanda d'iscrizione i genitori debbono specificare la sezione alla quale intendono iscrivere il proprio figlio;
- 2) la scelta non è modificabile se non con la presentazione di una nuova domanda d'iscrizione che annulli la precedente. Alla nuova domanda verrà assegnato un nuovo numero progressivo che costituirà il numero di riferimento per l'inserimento del minore in graduatoria;
- 3) terminato il periodo di iscrizione (fine febbraio) l'Ufficio Scuola provvederà, entro il quindici marzo, a predisporre gli elenchi degli inseriti nelle sezioni e le relative liste d'attesa;
- 4) fatta salva la precedenza riservata ai residenti e a prescindere dall'ordine di presentazione della domanda, i bambini nati nell'anno "di diritto" hanno la precedenza rispetto ai bambini nati nel periodo 01/01-30/04 dell'anno seguente (cfr. n. 1).

L'inserimento di questi ultimi avverrà, quindi, solo dopo aver accolto le domande dei bambini nati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e dando la precedenza ai bambini nati nel mese di gennaio rispetto a quelli nati nel mese di febbraio e così di seguito;

- 5) è ammesso il passaggio dei bambini da una sezione ad un'altra solo rispettando i vincoli legati all'età ed alla numerosità delle classi. Il passaggio, richiesto con nota scritta, potrà avvenire entro e non oltre il giorno antecedente l'avvio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo;
- 6) è altresì permesso lo scambio di classe tra due alunni;
- 7) a parità di requisiti (età, residenza in altro comune, assenza di disagio, ecc...) i minori che abbiano un fratello frequentante la scuola nel medesimo anno scolastico, hanno la precedenza;

Articolo 7

Formazione delle graduatorie - esaurimento liste d'attesa

A partire dal 01 marzo, l'Ufficio Scuola provvederà a formare gli elenchi dei minori inseriti nelle sezioni e le eventuali relative liste d'attesa.

Qualora nella redazione di tali elenchi si verificasse una situazione tale per cui bambini residenti fossero nella lista d'attesa di una sezione e, contemporaneamente, inseriti tutti i residenti, residuassero posti liberi nelle altre sezioni, l'Ufficio Scuola proporrà ai primi l'inserimento nelle classi con posti disponibili più appropriate all'età dei minori.

Per l'inserimento nella sezione mista si privilegerà l'utenza in lista nella terza sezione passando poi alla seconda ed alla prima.

Una volta inseriti tutti i residenti lo stesso meccanismo verrà applicato ai non residenti.

Approvati gli elenchi definitivi, il meccanismo sopra descritto potrà essere utilizzato per azzerare le liste d'attesa

Articolo 8

Rinunce ed inserimenti

I bambini inseriti possono, per qualunque loro esigenza, richiedere l'interruzione della frequenza semplicemente mandando una nota all'Ufficio Scuola del Comune.

Nel caso in cui si creino posti vuoti in una delle classi si provvederà ad inserire i bambini "in lista d'attesa".

L'inserimento in corso d'anno potrà avvenire esclusivamente fino al giorno precedente quello d'inizio delle iscrizioni per l'anno successivo.

Qualora l'inserimento in corso d'anno dovesse verificarsi, eccezionalmente, tra la chiusura dei termini per le iscrizioni e l'approvazione dell'elenco dei bambini ammessi, tale inserimento comporterà la riduzione del numero dei nuovi alunni da ammettere nelle classi già costituite.

Oltre la data di approvazione degli elenchi degli iscritti si potrà procedere all'inserimento di alunni solo se gli stessi siano nelle condizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 6.

Articolo 9

Contributi ed oneri a carico delle famiglie

Gli alunni frequentanti la Scuola Comunale dell'Infanzia sono tenuti al pagamento dei servizi accessori quali: refezione scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola, post-scuola, attività extra-scolastiche, nei termini e nei modi indicati dall'ufficio scuola.

Sono inoltre tenuti al pagamento dei "contributi di funzionamento" che la Giunta Comunale, eventualmente, determinerà.

Qualora le famiglie degli alunni non siano in grado di garantire il pagamento delle quote loro spettanti potranno avvalersi di quanto previsto nel “Regolamento per l’erogazione di interventi assistenziali di natura economica”.

Articolo 10

Assenza scolastica e decadenza dell’iscrizione

Le assenze dei bambini, superiori a 5 giorni consecutivi, comportano, sempre, la presentazione del certificato medico al momento del rientro a scuola.

Comportano la decadenza dell’iscrizione le assenze, superiori a 15 giorni consecutivi od a 20 giorni lavorativi in un mese, prive di una giustificazione medica o una valida motivazione familiare che precisi le cause della mancata frequenza scolastica.

La decadenza è disposta, su proposta del dirigente scolastico, dal Responsabile dell’Ufficio Scuola.

Articolo 11

Collaborazione Scuola-Comune

I genitori di ciascuna classe possono, entro il 30 ottobre di ogni anno, eleggere due rappresentanti che potranno garantire un costante rapporto tra gli stessi e gli insegnanti.

Il Comune garantisce la propria collaborazione per risolvere eventuali problemi che dovessero verificarsi sia in merito alle funzioni istituzionali della scuola sia per l’aspetto sociale dei rapporti tra scuola ed alunni. Per i problemi di disagio l’Ufficio Servizi Sociali garantisce la collaborazione dell’Assistente Sociale del Comune.

Articolo 12

Norme integrative

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, qualora la Giunta Municipale deliberasse la modifica delle modalità di costituzione delle classi o ne variasse il numero riducendole, all’ufficio scuola è demandato il compito di ricompilare gli elenchi degli alunni ammessi a frequentare la scuola.

La ricompilazione potrà avvenire anche successivamente all’approvazione prevista per il 15 marzo fermo restando il diritto degli alunni ammessi a conservare il posto, anche se in diversa sezione.

Qualora le sezioni dovessero essere ricomposte secondo il criterio “misto”, l’ufficio provvederà a ricomporle rispettando i seguenti principi:

- evitare di spostare gli alunni portatori di handicap o segnalati dall’assistente sociale in fase di iscrizione
- cercare di ottenere in ciascuna sezione una uguale proporzione tra alunni delle diverse età
- prevedere spostamenti a partire dagli alunni c.d. “anticipatari” e da quelli posizionati più in basso nelle graduatorie di primo inserimento (si faccia riferimento alla prima graduatoria che vede la presenza del bambino) o inseriti successivamente in classi già costituite
- verificare con il corpo insegnante particolari situazioni per le quali non sia possibile effettuare lo spostamento di un alunno.

Alla Giunta Municipale viene inoltre demandato il compito di ridefinire la numerosità delle sezioni qualora le stesse dovessero essere trasferite in locali differenti da quelli attualmente utilizzati.